

Allegato "A" al n. 6271 di raccolta.

Articolo 1 - Denominazione e natura della Società

1.1. La Società è denominata: **"NEUTALIA S.R.L"**. La Società è a capitale interamente pubblico, intendendosi per capitale pubblico ai fini del presente Statuto quello detenuto da società il cui capitale è totalmente pubblico e incedibile a soggetti privati per disposizione statutaria e che siano organizzate *"in house"* . La Società costituisce un modello organizzativo per la gestione di servizi pubblici locali da parte degli Enti Locali Partecipanti. Per Enti Locali Partecipanti si intendono gli enti locali che esercitano il controllo analogo su una o più delle società socie di **"NEUTALIA S.R.L"**.

1.2. La Società è tenuta a realizzare e gestire in modo sostenibile i servizi e le attività di cui al successivo art. 2 - oggetto di affidamento diretto da parte dei soci o degli Enti Locali Partecipanti - in misura superiore all' 80% del fatturato annuo o della diversa percentuale di tempo in tempo stabilita dalla legge.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell' attività principale della Società.

Articolo 2 - Scopo e Oggetto

2.1. La Società assume la forma di società benefit, il cui scopo generale è quello di perseguire - oltre agli obiettivi economici propri di una attività imprenditoriale - finalità di beneficio comune e di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

In particolare, la Società si prefigge lo scopo di migliorare la qualità dell' ambiente e del territorio contribuendo a ridurre l' impatto ambientale degli scarti e dei rifiuti in ottica di economia circolare. Ai fini della legge 208/2015, la Società persegue finalità di beneficio comune a favore dell'ambiente nonché degli Enti Locali Partecipanti, delle società dagli stessi partecipate, delle relative comunità e dei territori.

La Società, pertanto, si impegna:

1. a ridurre gli impatti negativi della propria attività imprenditoriale, anche mediante utilizzo delle più avanzate conoscenze tecniche disponibili al momento delle scelte progettuali;
2. a sostenere le iniziative degli Enti Locali Partecipanti riguardanti il recupero ecologico di aree

e ambienti mediante il risanamento, il ripristino e la ricomposizione del territorio, il tutto anche a scopo compensativo per l'ubicazione di impianti e lo svolgimento di attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti;

3. a promuovere lo svolgimento di iniziative e attività di recupero ambientale nei territori di riferimento;

4. a sviluppare politiche, nonché a svolgere attività informative, culturali e sociali dirette alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare, della transizione energetica, dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso l'istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente circostante;

5. a promuovere la trasparenza e le forme di partecipazione democratica alla gestione dei servizi di interesse generale e delle risorse pubbliche, in tale prospettiva (i) condividendo con tutti gli *stakeholder* le proprie scelte strategiche e industriali, nonché (ii) rendicontando le proprie attività e il proprio impatto in modo trasparente e periodico, con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.

2.2. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in via diretta sia mediante la partecipazione in società rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, delle attività e/o servizi pubblici locali di interesse generale che siano funzionali e/o inerenti allo sviluppo e attuazione di un'economia circolare e all'obiettivo di mantenere nel tempo il valore dei materiali e dell'energia utilizzati nella catena del valore, riducendo così al minimo i rifiuti e l'uso delle risorse, quali:

- la raccolta, il trasporto e la gestione integrata in logica di economia circolare dei rifiuti solidi urbani e di loro frazioni differenziate, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;

- la raccolta, il trasporto e la gestione integrata in logica di economia circolare dei rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione o comunque connessi al servizio idrico integrato;

- la commercializzazione e/o intermediazione, con o senza detenzione, di rifiuti;

- il trattamento, la trasformazione, la selezione

finalizzati al recupero e riciclo dei rifiuti, con la gestione dei loro derivati, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la conseguente loro commercializzazione, con particolare attenzione allo sviluppo di politiche sulla economia circolare e all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci;

- l'approvvigionamento, la produzione, la distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, l'acquisizione e la gestione dei relativi impianti;

- lo studio, la programmazione (per conto proprio), la progettazione, la costruzione e gestione degli impianti di smaltimento e/o termovalorizzazione, il trattamento finalizzato al recupero e riciclo, deposito o stoccaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o speciali;

- la progettazione (per conto proprio), l'installazione, la gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;

- i servizi telematici e informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;

- la gestione di altri servizi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

- qualunque attività complementare, inclusa la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa, anche per società terze, nei settori analoghi affini e complementari a quelli ove viene svolta l'attività.

2.3. Ai fini di conseguire l'oggetto sociale la Società può inoltre svolgere qualsiasi attività, in via non prevalente, comunque connessa, complementare, ausiliare, accessoria o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio (per conto proprio), di assistenza tecnica e di coordinamento e di costruzione degli impianti necessari.

2.4. La Società può realizzare e gestire le attività di cui sopra nelle forme previste dalla legge, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

Anche al fine di promuovere politiche di *open innovation*, la Società può altresì detenere partecipazioni in altre società, ancorché non "*in house*", purché nel rispetto della vigente disciplina in materia.

2.5. Nei settori di proprio interesse la Società

può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati e utilizzarli in proprio o con l' intervento di terzi.

2.6. Per il raggiungimento dell' oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, tecniche, commerciali, mobiliari e immobiliari inclusa la prestazione e/o l' ottenimento di garanzie reali e/o personali, comunque ad esso connesse e ritenute utili, il tutto in via occasionale e nei limiti della vigente normativa. Le fidejussioni e le garanzie reali possono essere concesse dalla Società solo a favore di società o soggetti controllati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2.7. La Società potrà compiere, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, tutte le operazioni finanziarie che saranno ritenute necessarie o utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell' oggetto sociale o strumentali ad esso, nei limiti di quanto consentito dall' ordinamento per una società "*in house*" e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati, essendo in particolare espressamente esclusa l' attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

2.8. Per il raggiungimento dell' oggetto sociale la Società può inoltre procedere alla realizzazione, all' acquisizione, alla cessione e altro sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni; per il conseguimento dell' oggetto sociale può, infine, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, e in genere a ogni operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Società ha sede legale in Busto Arsizio all' indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

L' Organo Amministrativo potrà deliberare l' istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica Italiana, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie che saranno istituite e soppresse con decisione dei soci. Il domicilio dei soci, degli Amministratori e dell' Organo di Controllo per le comunicazioni e i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2052.

Articolo 5 - Capitale

5.1. Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila) ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci.

5.2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e ss. c.c..

Salvo il caso di cui all' art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché aventi le caratteristiche di cui all' art. 1.1. dello Statuto; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell' art. 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre 1/3 (un terzo), può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall' art. 2482-bis, secondo comma, c.c., in previsione dell' Assemblea ivi indicata.

5.3. La Società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi. Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso a scadenza determinata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.4. È attribuita alla competenza dei soci l' emissione dei titoli di debito di cui all' art. 2483 c.c..

5.5. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Articolo 6 - Domiciliazione

6.1. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dell' Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci, a favore di società controllanti i soci o di società controllate dai soci, di società sottoposte al controllo del medesimo Ente Locale Partecipante nonché di società socie di uno dei soci. Per controllo si intende la nozione di cui all' art. 2, c. 1, lett. b), del d.lg. n. 175/2016.

7.2. Fuori dai casi di cui al precedente art. 7.1., il socio che intenda trasferire a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l' acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni. Ai fini del presente art. 7.2., per trasferimento si intende convenzionalmente ricompreso qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l' usufrutto della partecipazione (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione " in blocco " , " forzata " o " coattiva " , la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d' azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità o del titolare della partecipazione.

7.3. L' offerta di vendita deve essere comunicata all' Organo Amministrativo dall' interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o *pec*, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento. In tutti i casi in cui il negozio non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal danaro, i soci acquisteranno le quote versando al socio alienante la somma determinata secondo quanto previsto dal successivo art. 7.8..

7.4. L' Organo Amministrativo, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o *pec*, comunicare a tutti i soci l' offerta di vendita.

7.5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla Società lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o pec nella quale comunicheranno l' eventuale esercizio della prelazione.

7.6. Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell' acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all' atto dell' esercizio della prelazione a loro riservata.

7.7. La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui all' art. 7.5. non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l' Organo Amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l' esito negativo dell' offerta in prelazione e quest' ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della predetta comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7.9..

7.8. Nel caso in cui anche uno solo dei soci oblati non concordi sul prezzo indicato dall' alienante ai sensi dell' art. 7.3., così come qualora il negozio non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal danaro, il prezzo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale ove ha sede la Società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro 15 (quindici) giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell' arbitratore. Nel caso in cui il prezzo così indicato sia inferiore o superiore di oltre il 20% del prezzo indicato nell' offerta, rispettivamente il socio alienante e i soci prelazionari potranno revocare le loro offerte di vendita e di acquisto; salvo quanto previsto dall' art. 7.6., nel caso i soci prelazionari decidano di revocare la loro offerta, il socio alienante potrà procedere al trasferimento ai terzi in proporzione alla quota per la quale il diritto di prelazione sia rinunciato.

7.9. Qualora l' offerta in prelazione abbia avuto esito negativo e sia consentito il trasferimento al terzo offerente secondo quanto disposto dal presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni è richiesto il gradimento dell' Organo Amministrativo. Il gradimento è altresì richiesto in caso di costituzione di diritti reali, anche di garanzia, sulle stesse partecipazioni.

7.10. Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l' indicazione della persona del cessionario. Il socio che intenda costituire diritti reali, anche di garanzia, sulle partecipazioni della Società dovrà parimenti darne comunicazione preventivamente all' Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata alla Società con l' indicazione del soggetto in favore del quale si intende costituire il diritto.

7.11. L' Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, pronunciarsi sulla richiesta di gradimento; il gradimento si intenderà espresso se la maggioranza dell' Organo Amministrativo delibererà favorevolmente in merito con l' astensione del consigliere designato dal socio che intende alienare le proprie quote. L' Organo Amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata all' indirizzo risultante dal libro dei soci, la decisione sul gradimento.

7.12. Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

7.13. Ferma restando la verifica del rispetto delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di socio di cui all' art. 1.1., il gradimento potrà essere negato qualora l' acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o qualora, per condizioni oggettive o per l' attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per lo svolgimento dell' attività in modo responsabile, sostenibile e trasparente o per il perseguimento dell' oggetto sociale e in particolare il raggiungimento degli scopi di beneficio comune di cui alla legge 208/2015 o possa confliggere con gli interessi della Società o degli altri soci e degli altri portatori di interessi individuati all' art. 2.

7.14. Il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in ordine alla concessione di detto gradimento o, in difetto, dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni di cui al precedente art. 7.12. e

comunque entro il termine di cui al precedente art. 7.7..

Articolo 8 - Recesso

8.1. Il diritto di recesso spetta nei soli casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all' organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

La raccomandata o la pec deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall' iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla data della decisione che lo legittima, con l' indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L' Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all' esercizio del recesso entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall' esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 9 - Esclusione

9.1. Costituisce giusta causa di esclusione la perdita, da parte del socio, della qualifica di società "in house" .

In tal caso l' esclusione è deliberata dall' assemblea dei soci, su proposta dell' Organo Amministrativo.

La delibera è approvata con la maggioranza del 66% del capitale sociale, restando inteso che, ai fini della verifica del predetto quorum, non si terrà conto del voto espresso dal socio di cui si discute l' esclusione. L' esclusione è efficace dalla data della delibera.

9.2. L' esclusione non ha luogo se, entro 180 (centottanta) giorni dalla perdita della qualifica di società "in house" e comunque prima dell' assunzione della delibera di cui al precedente art.

9.1., il socio riacquisti detta qualifica soggettiva.

Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

10.1. Nelle ipotesi previste dai precedenti artt. 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall' Organo Amministrativo, sentito il parere dell' Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 8.3. o dalla delibera di cui all' art. 9.1..

10.2. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall' evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, nel solo caso di liquidazione della partecipazione del socio receduto, riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l' art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell' art. 2484, primo comma, n. 5, c.c..

Articolo 11 - Comitato di Coordinamento per l' esercizio del controllo analogo: nomina, composizione, sede

11.1. L' affidamento diretto alla Società da parte dei soci di servizi inclusi nell' oggetto sociale comporta l' applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto, che viene esercitato mediante il Comitato di Coordinamento per l' esercizio del controllo analogo (Comitato), l' assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni previste dall' art. 19.2. e la riserva ai soci della decisione nelle materie ai sensi del successivo art. 23.2..

Il Comitato è composto da 3 (tre) membri, la cui

nomina è riservata ai soci, anche ai sensi dell' art. 2468, terzo comma, c.c., rispettivamente come segue: 1 (uno) ad Agesp S.p.A., 1 (uno) a Cap Holding S.p.A., 1 (uno) congiuntamente ad Amga S.p.A., Aemme Linea Ambiente S.p.A. e A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi S.r.l..

11.2. I membri del Comitato sono designati direttamente dai soci titolari del relativo diritto ai sensi del precedente art. 11.1..

11.3. I membri del Comitato durano in carica fino a un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell' assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica che comporta la rappresentanza dell' organismo societario socio. Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più membri, la sostituzione sarà effettuata dal socio o dai soci titolari del rispettivo diritto di designazione ai sensi del precedente art. 11.1..

11.4. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di Coordinamento per l' esercizio del controllo analogo.

Articolo 12 - Competenze

12.1. Il Comitato di Coordinamento per l' esercizio del controllo analogo, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell' esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte dei soci, in conformità a quanto previsto dall' oggetto sociale della Società.

12.2. A tal fine l' Organo Amministrativo sottopone a preventivo parere vincolante del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a: - andamento economico - patrimoniale aziendale su base semestrale; - orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell' assetto organizzativo adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell' oggetto sociale - conformità dell' attività sociale ai principi di sostenibilità, responsabilità e trasparenza di cui alla legge 208/2015 - linee guida in materia di

esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte della Società sulle eventuali società operative controllate.

12.3. Il Comitato vigila sull' attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società e delle relative direttive generali. Il Comitato: - si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e con l' Organismo di Vigilanza di cui al d.lg. n. 231/2001, se previsto; - vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle eventuali società partecipate.

12.4. Il Comitato informa costantemente i soci in relazione alle attività svolte, anche mediante riunioni periodiche.

12.5. Il Comitato è presieduto da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

12.6. Il Comitato può chiedere all' Organo Amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l' Amministratore Unico dovrà provvedere tempestivamente all' inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica. Inoltre, i membri del Comitato avranno piena facoltà di disporre accertamenti presso la Società, nonché di ottenere informazioni e/o ragguagli circa l' andamento dell' attività sociale, impartendo le opportune direttive anche ad esito dell' esame del *business plan* e del *budget* annuale della stessa.

12.7. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l' anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l' Amministratore Unico rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta: a) di ogni membro del Comitato; b) di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio di Amministrazione.

12.8. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti alla riunione.

Articolo 13 - Organi della Società

13.1. Sono organi della Società:

- l' Assemblea;
- l' Organo di Amministrazione;
- l' Organo di Controllo.

13.2. Fermo quanto previsto dagli art. 11 e 12, è

fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È fatto altresì divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali di cui sopra gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell' attività, nonché di corrispondere ad essi trattamenti di fine mandato. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Articolo 14 - Amministratori

14.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo quanto deliberato dall' Assemblea compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche.

14.2. L' Amministratore Unico è eletto dall' assemblea e pertanto, con particolare riguardo all' esercizio del controllo analogo, si intende nominato in rappresentanza di tutti i soci.

14.3. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, i soci titolari di una partecipazione superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale hanno diritto a designare direttamente un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' art. 2468, terzo comma, c.c.; nel caso in cui partecipino alla Società più soggetti in rapporto di controllo tra loro o sottoposti al controllo del medesimo ente ai sensi all' art. 2, c. 1, lett. b), del d.lg. n. 175/2016, per il calcolo della predetta soglia si terrà conto delle partecipazioni da essi congiuntamente detenute e, in caso di superamento, il diritto previsto dal presente art. 14.3. sarà esercitato da chi tra essi detenga la partecipazione maggiore, anche in rappresentanza delle altre società controllanti, controllate e/o sottoposte al controllo del medesimo ente. Il socio che ha esercitato il diritto di designazione ha altresì il diritto di revoca dell' Amministratore da esso nominato, senza pregiudizio della concorrente competenza di legge dell' Assemblea per il caso di revoca.

14.4. La scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso di operatività di quanto previsto all' art. 14.3., i soci titolari

del diritto assicureranno che la selezione dell' amministratore designato, se diverso dai dipendenti delle stesse, si svolga secondo procedure trasparenti e rispetto del principio di parità tra i generi, dando conto alla Società delle procedure concretamente utilizzate.

14.5. Per Organo Amministrativo si intende l' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

14.6. L' assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Nella valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità si terrà conto delle esperienze e delle professionalità acquisite nell' ambito di società partecipate pubbliche erogatrici di servizi generali e delle competenze in materia di sostenibilità e responsabilità sociale di impresa.

Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell' Amministratore.

14.7. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

14.8. Ogni Amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell' art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c..

Articolo 15 - Divieto di concorrenza

15.1. Salvo diversa deliberazione dei soci, non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all' art. 2390 c.c..

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, prorogatio, cessazione

16.1. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell' Assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della loro carica.

16.2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

16.3. Qualora l' Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra, ai sensi dell' art. 11, c. 15, del d.lg. n. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al d.l. n. 293/1994.

16.4. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell' esercizio viene a mancare un Amministratore, provvederà a sostituirlo il socio che lo aveva designato ai sensi dell' art. 14. 3.;

l' Amministratore così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

16.5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di due Amministratori, decade l' intero Consiglio di Amministrazione. L' altro consigliere rimane in carica sino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e deve, senza indugio, sottoporre ai soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 14.3; nel frattempo può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla Società. In caso di cessazione dell' Amministratore Unico o di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l' Organo di Controllo dovrà tempestivamente sottoporre all' Assemblea o, a seconda del caso, ai soci ai sensi dell' art. 14.3., la nomina del nuovo Organo Amministrativo. L' Organo di Controllo, nel frattempo, può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla Società.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1. In caso di Consiglio di Amministrazione, l' Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se ritiene, un Vicepresidente quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compreso l' Organo di Controllo e di Revisione, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della Società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, l' Organo di Controllo e di Revisione redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all' argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

17.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all' art. 19.2..

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

18.1. Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due Amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l' ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3. La convocazione avviene mediante pec, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell' avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno 5 (cinque) giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. Nell' avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione, nonché l' ordine del giorno.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

18.5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l' Organo di Controllo.

18.6. Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi

anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all' art. 26.3..

18.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora assunte con la forma dell' adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente, la proposta si intende respinta.

18.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19 - Poteri dell' Organo Amministrativo

19.1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, questi avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, necessari per l' attuazione e il raggiungimento dell' oggetto sociale, nei limiti di cui al presente Statuto, ivi incluse le facoltà di cui all' art. 2505 e 2505-bis c.c..

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi avrà i più ampi poteri sia per l' ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo art. 23.2.. Esso potrà attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l' attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall' Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2475, quinto comma, 2482-bis e 2482-ter c.c..

19.2. Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza, ma nelle seguenti materie sarà sempre necessaria l' unanimità dei voti dei consiglieri di amministrazione:

- fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;

- approvazione di piani industriali e di ogni modifica di tali piani da cui derivi una variazione significativa degli stessi;

- acquisizioni o cessioni di partecipazioni sociali, costituzioni di società, ove non previste nei piani industriali;

- acquisizioni, affitti o cessioni di azienda o di ramo di azienda ove non previste nel piano industriale;

- acquisizione e alienazioni di immobili, impianti e macchinari per importo superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione, ove non previste nel piano industriale;
- assunzioni di mutui o finanziamenti o rilascio di fidejussioni o altre garanzie, anche reali, per un importo superiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per singola operazione, ove non previste nel piano industriale;
- nomina del responsabile di impatto ai sensi della legge 208/2015;
- espressione del gradimento ai sensi dell' art. 7.11;
- decisioni in ordine ai rapporti con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20 - Rappresentanza

20.1. L' Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vicepresidente o all' Amministratore Delegato, se presente e nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.

Articolo 21 - Compensi degli Amministratori

21.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2. Il compenso spettante agli Amministratori è stabilito dall' Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di nomina di dipendenti delle società socie, non è dovuto alcun compenso.

Articolo 22 - Organo di Controllo e revisione legale dei conti

22.1. La Società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affida-

re separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all' Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri e alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La Società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l' Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. L' Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2. Le riunioni dell' Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto in materia di Organo Amministrativo.

L' Organo di Controllo e di Revisione è nominato dall' Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro dell' organo sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L' Organo di Controllo e di Revisione è rieleggibile.

Il compenso dell' Organo di Controllo e di Revisione è determinato dai soci all' atto della nomina, per l' intero periodo della durata del suo ufficio. Non può essere nominato alla carica di Organo di Controllo e di Revisione, e se nominato decade dall' ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall' art. 2399 c.c..

All' Organo di Controllo e di Revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell' art. 2399 c.c..

L' Organo di Controllo e di Revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l' interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza dei membri dell' Organo di Controllo e di Revisione si applica l' art. 2401 c.c..

L' Organo di Controllo e di Revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis c.c.. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c..

Delle determinazioni dell' Organo di Controllo e di Revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

L' Organo di Controllo e di Revisione deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Decisioni dei soci - Esercizio del Controllo Analogo

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2. Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

- indirizzi generali sulle iniziative necessarie per la realizzazione dell' oggetto sociale;
- tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all' art. 2479, secondo comma, c.c.;
- trasformazione della società, fusioni o scissioni, ferma la competenza dell' Organo Amministrativo nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
- approvazione del *business plan* e del *budget* annuale; indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi;
- assunzione dell' erogazione di pubblici servizi, ove non previsti nel piano industriale;
- compensi degli amministratori;
- scelta della forma di amministrazione e, fermo quanto previsto dall' art. 14.3., nomina e revoca dell' Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione e nomina dell' Organo di Controllo e di Revisione;
- modifiche dello Statuto;
- decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l' assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- decisioni in ordine all' anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei liquidatori e ai

criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modifichino le deliberazioni assunte ai sensi dell' art. 2487, primo comma, c.c.;

- decisioni in caso di perdite che incidano sul capitale per oltre 1/3 (un terzo).

23.3. Le decisioni di cui al precedente art. 23.2. si sostanziano in tutte quelle strategiche e più importanti per la Società. I soci, nell' assumere tali decisioni, dovranno conformarsi a quanto statuito in seno al Comitato di Coordinamento per l' esercizio del controllo analogo.

Articolo 24 - Diritto di voto

24.1. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 25 - Assemblea

25.1. L' Assemblea può essere convocata dall' Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione ove ha sede la Società.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l' Assemblea può essere convocata dall' Organo di Controllo.

25.2. L' Assemblea viene convocata almeno 8 (otto) giorni prima della data della adunanza, con pec, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.

25.3. Anche in mancanza di formale convocazione, l' Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l' intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l' Organo di Controllo e di Revisione sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

25.4. Se gli amministratori o l' Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, non partecipano personalmente all' Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all' ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell' Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti alla cui trattazione si oppongono.

Articolo 26 - Svolgimento dell' Assemblea

26.1. L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente,

se nominato, o dall' Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l' Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2. Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell' Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.3. L' Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell' Assemblea di accertare l' identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27 - Deleghe

27.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all' Assemblea può farsi rappresentare sia da un altro socio sia da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l' indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 28 - Verbale dell' Assemblea

28.1. Le deliberazioni dell' Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell' Assemblea.

28.2. Il verbale deve indicare la data dell' Assemblea e, anche in separato elenco, l' identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche

per allegato, l' identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 26.2.. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.

28.3. Il verbale dell' Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29 - Quorum costitutivi e deliberativi

29.1. L' Assemblea delibera con le ordinarie maggioranze di legge, ad eccezione delle materie indicate al precedente art. 23.2., nelle quali l' Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

29.2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell' art. 2468, terzo comma, c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

29.3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 30 - Bilancio e utili

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

30.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno principalmente destinati per la realizzazione dello scopo sociale di cui all' art. 2 dello Statuto e, in subordine, ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

30.3. Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l' approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, di cui all' art. 2364, ultimo comma, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

31.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell' oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l' Assemblea, all' uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifi-

che statutarie;

- per l' impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell' Assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall' art. 2482-ter c.c.;
- nell' ipotesi prevista dall' art. 2473 c.c.;
- per deliberazione dell' Assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l' Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

31.2. L' Assemblea, se del caso convocata dall' Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 32 - Disposizioni applicabili

32.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.

Per Allegato

F.to: Marco SORMANI Notaio